

## ESAME DI ABILITAZIONE FORENSE: QUALCHE RILIEVO CRITICO SULLE NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'attesa sembra essere finita per tutti i giovani aspiranti avvocati, dopo ben due rinvii e un anno carico di apprensione.

Nonostante qualche problema tecnico e organizzativo (negli ultimi giorni pare che ci sia stato un *data breach* della piattaforma Ministeriale), a partire dal 20 maggio si terranno presso le Corti d'Appello di tutta Italia le prime prove dell'esame di abilitazione alla professione forense.

Com'è ormai noto, questa sessione verrà svolta secondo modalità del tutto inedite, ideate allo scopo di rendere compatibile l'esame di una così vasta platea con le esigenze imposte dalla emergenza sanitaria.

I 26.000 candidati saranno valutati all'esito di un esame orale cosiddetto "rafforzato", articolato in due prove da sostenere a distanza di 30 giorni l'una dall'altra.

Durante la prima, che sarà espletata in video conferenza con la Commissione della Corte d'Appello "esterna", abbinata alla propria secondo uno schema già reso noto nelle scorse settimane, ai candidati sarà sottoposta una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso giuridico, che postuli la conoscenza, sotto il profilo sostanziale e processuale di una materia scelta preventivamente dal candidato (tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo).

Il quesito, estratto da una terna predisposta dalla sottocommissione esaminatrice, dovrà essere studiato e risolto nella prima mezz'ora, con possibilità di consultare i codici commentati con la giurisprudenza, e poi esposto e discusso nei restanti 30 minuti.

Tale fase, la cui breve durata ha sollevato non poche perplessità, sostituirà per questa sessione il consueto esame scritto, consistente nella redazione di due pareri motivati, uno diritto civile e uno diritto penale, e di un atto giudiziario a scelta tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo.

Dopo almeno 30 giorni dalla prima prova teorico-pratica (per il cui superamento è richiesto il punteggio minimo di 18 punti), il candidato sarà esaminato dalla Commissione della propria Corte d'Appello, che dovrà attestare, oltre alla obbligatoria conoscenza dell'ordinamento forense, la competenza teorica delle cinque materie scelte dal candidato tra: una tra diritto civile e diritto penale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; e tre a scelta tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.

Gli idonei avranno un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e, in almeno 5 materie, non inferiore a 18 punti.

Le nuove straordinarie modalità di svolgimento sono state accolte in maniera non univoca: da una parte, chi ritiene offrano un criterio più trasparente, efficace e fedele all'oralità a cui è improntata la funzione forense; e dall'altra chi invece teme un'eccessiva differenziazione dei quesiti elaborati da ciascuna commissione.

A tal proposito, sebbene proprio al fine scongiurare tale rischio siano state dettate delle linee guida uniformi alle quali le sottocommissioni dovranno attenersi, qualche dubbio effettivamente permane. Ragioni di imparzialità e *par condicio* avrebbero forse imposto la predisposizione una serie unica di quesiti per tutte le Corti d'Appello, in modo da scongiurare del tutto ogni possibile sperequazione tra candidati.

Oltre a ciò, un'ulteriore considerazione sorge spontanea: anche nella sua mutata procedura, l'esame di abilitazione conferma la scarsa attenzione riservata al diritto amministrativo, considerato un settore "di nicchia" più che uno dei tre cardini dell'ordinamento.

E' a dir poco sorprendente che non sia richiesto agli aspiranti Avvocati di conoscere il processo amministrativo quantomeno nei suoi aspetti fondamentali, la sostanziale differenza tra diritti ed interessi legittimi e le norme sul procedimento, che pure costituiscono le basi minime di una solida preparazione.

Proprio al momento dell'investitura invece è necessario trasmettere ai giovani che la cura degli interessi del cittadino non può prescindere dalla conoscenza delle basi dell'ordinamento in tutti suoi principali rami e che la preparazione universitaria, anche se ampia e approfondita, non è affatto sufficiente ad assicurare un'adeguata formazione in tal senso.

Pur in un contesto in cui le specializzazioni stanno assumendo crescente rilevanza, un professionista che non sappia riconoscere e assicurare all'assistito la tutela giurisdizionale più adeguata non può affrontare le responsabilità che derivano dall'esercizio professionale.

Roberta Valla